cui corrispondono i posti e non riguarda le condizioni d'assunzione. Queste sono disciplinate dall'art. 29 e dall'allegato III dello Statuto e nulla osta a che, per taluni posti o per talune categorie di posti, nel bando di concorso vengano stabilite condizioni più severe di quelle minime risultanti dalla classificazione dei posti, indipendentemente dal fatto che si tratti di assegnare un determinato posto vacante o di costituire una riserva per provvedere ai posti di una determinata categoria.

3. Il candidato di un concorso non può richiamarsi, a sostegno della domanda di annullamento del provvedimento con cui la commissione giudicatrice ha respinto la sua candidatura, alle condizioni di ammissione ad un altro concorso bandito dalla stessa istituzione per coprire dei posti della stessa carriera, ma secondo modalità diverse ed inteso ad uno scopo diverso.

4. Non v'e trasgressione del principio d'uguaglianza quando una norma determinata ed obiettiva si applica nello stesso modo a tutti i dipendenti o candidati di un concorso che si trovano nella stessa situazione.

Nella causa 143/82,

DAVID LIPMAN, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in 1180 Bruxelles, 152, avenue Winston-Churcill, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, 68, rue Camille-Lemonnier, 1060 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Hendrik Van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, 93, avenue Brillat-Savarin, 1050 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto

1) in via principale

— l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/325 di non ammettere la sua candidatura a questo concorso;

— di condannare la Commissione a riaprire, per quanto lo riguarda, il procedimento di concorso COM/A/325;

— di condannare la Commissione alle spese;

2) in subordine, prima di giudicare nel merito: ordinare qualunque misura istruttoria utile per determinare se, per quanto riguarda i dipendenti candidati al concorso COM/A/325, la commissione giudicatrice ha tenuto conto o meno della pertinenza dell'esperienza professionale,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti

1. La Commissione delle Comunità europee, convenuta, pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 12 settembre 1981 (C 233, pag. 21), il bando COM/A/325, relativo ad «un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A». Secondo il bando, il concorso aveva lo scopo di costituire una riserva per coprire i posti di detta categoria e carriera, vacanti o nuovi nei servizi

della Commissione, posti cui corrispondono mansioni di concetto, di studio o di controllo relative all'attività delle Comunità nel campo delle scienze politiche, amministrative e finanziarie, con le seguenti opzioni: relazioni esterne, stampa e tecnica d'informazione, finanze pubbliche/contabilità/«audit», amministrazione generale.

2. Le disposizioni del punto III, B, 2, del bando di concorso precisano fra l'altro che «alla data fissata per la presentazione delle candidature i candidati debbono:

a) essere in possesso di un diploma di laurea o di titolo di studio equipollente in relazione al settore di cui al punto I del presente bando [. . .];

b) possedere un'esperienza complementare, della durata di due anni, acquisita successivamente al conseguimento del diploma di laurea; a titolo d'esperienza complementare sono prese in considerazione le attività professionali in relazione con l'opzione scelta [. . .]».

3. Il ricorrente, sig. David Lipman, dipendente della Commissione, assunto in ruolo nel 1973 col grado B4, indi promosso al grado B3 nel 1978, veniva assegnato sin dall'assunzione alla direzione generale I «relazioni esterne» dove tuttora esercita le sue funzioni. A partire dal 1977, gli venivano affidati vari compiti corrispondenti alla carriera A7/6.

D'altronde, il 1° agosto 1981 il Lipman conseguiva il diploma di «Bachelor of laws» rilasciato dall'Università di Londra.

Quindi dopo la pubblicazione del summenzionato bando di concorso, il 28 settembre 1981 egli presentava atto di candidatura optando per le «relazioni esterne».

Con lettera 25 febbraio 1982, il responsabile della divisione «assunzioni» comunicava al Lipman che la sua candidatura al concorso non aveva potuto essere ammessa, in quanto egli non possedeva una esperienza professionale della durata di almeno due anni, acquisita successivamente al conseguimento del diploma universitario.

II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti

Con atto depositato il 10 maggio 1982, l'interessato ha proposto un ricorso avverso la Commissione delle Comunità europee.

Nell'atto introduttivo, il ricorrente conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/325 di non ammettere la sua candidatura a questo concorso;

— condannare la Commissione a riaprire, per quanto lo riguarda, il procedimento di concorso COM/A/325;

— condannare la Commissione alle spese.

Nelle replica depositata il 30 luglio 1982, il ricorrente conclude inoltre, in subordine, che la Corte voglia:

— ordinare, prima di giudicare nel merito, qualunque misura istruttoria utile per determinare se, per quanto riguarda i dipendenti candidati al concorso COM/A/325, la commissione giudicatrice ha tenuto conto o meno della pertinenza dell'esperienza professionale.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso,

— condannare il ricorrente alle spese.

Sul relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Sull'interpretazione da dare alla disposizione del bando di concorso relativa al requisito dell'esperienza complementare

Il *ricorrente* assume che questa disposizione, a termini della quale i candidati devono «possedere un'esperienza complementare, della durata di due anni, acquisita successivamente al conseguimento del diploma di laurea ...», va interpretata estensivamente. A sostegno di questa tesi:

— Egli assume in primo luogo cha ha scarsa rilevanza, ai fini delle funzioni da esercitare successivamente, il fatto che l'esperienza professionale sia stata acquisita, in tutto o in parte, prima o dopo il conseguimento del diploma. Orbene, alla data in cui aveva presentato la propria candidatura al concorso, egli era in possesso di un'esperienza profesionale di almeno sei anni, in specifica relazione col settore prescelto, e acquisita ad un livello elevato.

— Egli sostiene, in secondo luogo, che un testo va interpretato in maniera da evitare «conseguenze assurde» — che si deve presumere non siano state volute dal «legislatore» — e che occorre procedere ad un'interpretazione del genere anche qualora il testo non contenga alcuna imperfezione di linguaggio o errore materiale. Ora, nel caso di specie, l'applicazione letterale del testo porta ad escludere un candidato che possiede un'esperienza professionale di durata tripla a quella richiesta, ma di cui un anno soltanto si colloca dopo il conseguimento del diploma. Si deve quindi ritenere che la controversa disposizione del bando di concorso contempli solo il caso dei giovani appena laureati e che, non essendo questo il caso nella fattispecie, il testo va interpretato estensivamente, come la Corte ha statuito nella sentenza 31 maggio 1979 (causa 156/78, Newth, Racc. 1979, pag. 1941), e come insegna la dottrina (Henri de Page).

— Egli invoca, in terzo luogo, l'art. 1, lett. d), dell'allegato III dello Statuto del personale, a termini del quale nel bando di concorso devono essere precisati «i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire». Egli ne deduce che il livello d'esperienza richiesto si determina solo con la constatazione di un'esperienza professionale in relazione col posto da coprire, indipendentemente dal fatto che detta esperienza minima sia stata acquisita prima o dopo il conseguimento del diploma, d'altro canto richiesto.

— Egli sostiene, in quarto luogo, che l'interpretazione estensiva della disposizione di cui è causa si impone tanto più che si tratta soltanto di una condizione accessoria per l'ammissione. Anzitutto, infatti, nel bando di concorso l'esperienza è definita «complementare» e, inoltre, l'espressione «dovrebbero in linea di massima», di cui all'allegato al punto I del bando di concorso, fa pensare che non si tratti di una condizione essenziale per l'ammissione a concorrere. Inoltre, per taluni candidati al concorso, la commissione giudicatrice non ha accertato se la loro esperienza professionale fosse effettivamente in relazione con il settore

prescelto. Perciò, dato che la pertinenza dell'esperienza professionale richiesta è stata ritenuta una condizione accessoria, lo stesso deve valere, a maggior ragione, per la condizione relativa al periodo in cui tale esperienza è stata acquisita. Relativamente a quest'ultimo punto il ricorrente chiede un provvedimento istruttorio onde determinare se, per i dipendenti candidati al concorso, la commissione giudicatrice abbia o no preso in considerazione la pertinenza dell'esperienza professionale.

La *Commissione* sostiene invece che la controversa disposizione del bando di concorso non può essere interpretata estensivamente, né essere considerata accessoria.

— Essa sostiene che nessuna interpretazione, per quanto estensiva, può prevalere su un testo chiaro. Nel caso di specie, dato che nessuna imperfezione linguistica o nessun errore materiale inficia il testo del bando di concorso, questo non può dar adito ad interpretazione, come ha più volte statuito la Corte. Essa sottolinea che a torto il ricorrente fa valere la sentenza Newth.

— Essa assume che l'autorità avente il potere di nomina ha precisamente voluto che i candidati ammessi a concorrere fossero in possesso di un'esperienza professionale basata su conoscenze teoriche acquisite nel corso degli studi universitari e che, quindi, la condizione che figura nel bando di concorso corrisponde effettivamente allo scopo perseguito, non è «assurda» e rientra nel potere discrezionale proprio dell'istituzione.

D'altronde, a suo parere, quest'interpretazione risulta chiaramente dalla «Guida per i concorsi generali della Commissione (n. 5, lett. A)».

— Quanto al riferimento all'art. 1, lett. d), dell'allegato III dello Statuto, la Commissione sostiene che la tesi del ricorrente è priva di fondamento, dato che tale disposizione ha il solo scopo di specificare quali sono le rubriche che qualsiasi bando di concorso deve contenere e non quello di disciplinare il preciso contenuto di dette rubriche.

La Commissione confuta il carattere assertivamente accessorio della condizione per l'ammissione al concorso. A suo parere, il termine «complementare» non è affatto sinonimo di «accessorio», ma significa semplicemente che l'esperienza acquisita deve completare il diploma ottenuto e quindi essere in relazione con questo. Così pure dalla lettura dell'intera frase dell'allegato al punto I del bando di concorso risulta che l'espressione «dovrebbero ... in linea di massima» non riguarda la condizione dell'esperienza professionale successiva al conseguimento del titolo di studio, bensì il tipo d'attività professionale esercitata. Infine, la Commissione asserisce che la commissione giudicatrice del concorso ha accertato se l'esperienza professionale di tutti i candidati fosse in relazione col settore prescelto e che il ricorrente non apporta alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni che esulano d'altronde dalla controversia.

2. Sul misconoscimento dell'art. 5, n. 3, dello Statuto del personale

Il *ricorrente* denuncia la violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto del personale delle Comunità europee, secondo cui «i funzionari appartenenti ad una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente ad identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera». A sostegno di questo mezzo, vengono dedotti due argomenti:

— in primo luogo, egli osserva che il bando di concorso interno COM/A/4/81, per esami, pubblicato nello stesso periodo del bando di concorso di cui è causa e anch'esso inteso all'assunzione di amministratori della carriera A7/6, non richiedeva affatto che i candidati fossero in possesso di un diploma di laurea, il che escludeva per ipotesi qualsiasi condizione relativa ad un'esperienza professionale acquisita successivamente al conseguimento di un titolo del genere;

— in secondo luogo, il ricorrente ribadisce la censura secondo cui altri candidati sarebbero stati ammessi al concorso pur non essendo in possesso di un'esperienza professionale in relazione con il settore prescelto.

Per la *Commissione* questi due argomenti vanno disattesi:

— relativamente al primo punto, essa fa presente che il ricorrente non può paragonare la sua situazione a quella di candidati ad un altro concorso, di tipo diverso e bandito nell'ambito del potere discrezionale di cui dispone l'autorità avente il potere di nomina;

— relativamente al secondo punto, la Commissione sostiene che l'asserzione del ricorrente è infondata in fatto e in diritto, e che non è utile, comunque, accertare se la condizione relativa alla pertinenza dell'esperienza professionale di tutti i candidati sia stata effettivamente presa in considerazione, dato che il Lipman non è stato ammesso al concorso in quanto non era in possesso di un'esperienza professionale di una certa durata ed acquisita successivamente al conseguimento del diploma.

3. Sulla violazione di talumi principi giuridici generali

Il *ricorrente* fa valere anzitutto il misconoscimento del principio della parità di trattamento e deduce, a sostegno di questo mezzo, da una parte, gli stessi argomenti già presi in esame sub 2) e, dall'altra, il fatto che dal raffronto della sua situazione con quella di altri candidati ammessi al concorso, benché titolari di un'esperienza professionale meno rilevante e pertinente della sua, risulta che la situazione così creatasi è artificiosa, profondamente iniqua, ed incompatibile col principio di parità. Ed aggiunge ch'egli continua d'altronde ad esercitare le funzioni per le quali non è stato ammesso al concorso.

La *Commissione* sostiene che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non sussiste discriminazione quando una determinata norma, che si applica nello stesso modo a tutti i dipendenti che si trovino nella medesima situazione, si basa su elementi obiettivi. È questo che si verifica nella fattispecie, dal momento che la condizione relativa all'esperienza professionale acquisita successivamente al conseguimento del diploma è stata applicata a tutti i candidati, ha carattere oggettivo ed è compatibile con lo scopo perseguito dall'autorità avente il potere di nomina. Così pure essa ritiene che neppure l'esistenza di un altro concorso in cui non era stata posta la stessa condizione può essere indizio di discriminazione, dato che trattasi di un concorso di un altro tipo, bandito per l'appunto per consentire il passaggio nella categoria A di dipendenti non titolari di un diploma di laurea. Quanto alla natura delle funzioni esercitate dal Lipman, la Commissione ritiene ch'essa non incide sulla legittimità della decisione adottata.

Il *ricorrente* fa valere inoltre il misconoscimento del principio di proporzionalità, sostenendo che vi è sproporzione manifesta fra la «natura» della condizione di cui trattasi, che non presenta un nesso sufficiente con lo scopo perseguito dall'autorità avente il potere di nomina, e le conseguenze gravemente pregiudizievoli che ne risultano per lo svolgimento normale della sua carriera, tenuto conto della sua età (33 anni) e della frequenza dell'organizzazione di siffatti concorsi (4-5 anni).

La *Commissione* assume invece che è eccessivo sostenere che lo svolgimento normale della carriera del ricorrente venga compromesso, tenuto conto del fatto che concorsi generali dello stesso tipo sono banditi ogni 3 anni circa, senza limite d'età per i dipendenti in servizio da almeno un anno. A suo avviso, comunque, nel caso di specie non sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità.

Infine, essa è del parere che, denunciando il misconoscimento dei principi generali del diritto, il ricorrente tenta in realtà di porre in discussione il suo potere discrezionale nel determinare, nell'ambito dello Statuto, le condizioni d'ammissione ad un concorso.

IV — La fase orale del procedimento

Il ricorrente, con l'avv. E. Lebrun, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Van Lier, in qualità di agente, e dall'avv. D. Jacob, del foro di Bruxelles, hanno svolto difese orali all'udienza del 10 marzo 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 24 marzo 1983.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 10 maggio 1982, il sig. David Lipman ha proposto a questa Corte un ricorso avverso la Commissione delle Comunità europee, inteso anzitutto a far annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/325 di non ammettere la sua candidatura a questo concorso e, inoltre, a far ingiungere alla Commissione di riaprire, per quanto lo riguarda, il relativo procedimento.

2 Il concorso di cui trattasi era un concorso generale per titoli e per esami avente lo scopo di costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A. Il bando, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 12 settembre 1981, poneva la condizione che i

candidati fossero in possesso, in primo luogo, di un diploma di laurea o di un titolo di studio equipollente in relazione al settore prescelto nell'ambito del concorso e, in secondo luogo, di un'esperienza complementare, della durata di due anni, acquisita successivamente al conseguimento di tale diploma e consona all'opzione fatta.

3 Il ricorrente, assunto nel 1973 dalla Commissione in qualità di dipendente di grado B4 e promosso, nel 1978, al grado B3, era stato assegnato alla direzione generale «relazioni esterne» nella quale esercita tuttora le sue funzioni. Dal 1977, gli è stato affidato un certo numero di compiti corrispondenti alla carriera A7. Il 1° agosto 1981, egli conseguiva il diploma di «Bachelor of laws» presso l'Università di Londra e il 28 settembre successivo presentava atto di candidatura al concorso COM/A/325 scegliendo il settore «relazioni esterne».

4 Con lettera 25 febbraio 1982, il responsabile della divisione «assunzioni» comunicava al Lipman che la sua candidatura al concorso non aveva potuto essere ammessa in quanto egli non era in possesso di un'esperienza professionale della durata almeno di due anni acquisita successivamente al conseguimento del diploma di laurea.

I — Sulla domanda di annullamento della decisione di rifiuto di ammissione al concorso

1. Sul mezzo basato sulla necessità di interpretare estensivamente la disposizione del bando di concorso che stabilisce la condizione relativa all'esperienza complementare

5 Il ricorrente sostiene che la disposizione del bando di concorso secondo cui «i candidati debbono ... possedere un'esperienza complementare, della durata di due anni, acquisita successivamente al conseguimento del diploma di laurea ...» va interpretata in senso lato e che, di conseguenza, tenuto conto della durata e del livello dell'esperienza professionale da lui acquisita prima del conseguimento del diploma, e pur non essendo in possesso di un'espe-

rienza della durata di due anni acquisita successivamente al conseguimento del diploma di laurea, egli avrebbe dovuto essere ammesso a partecipare agli esami.

6 In primo luogo, la Corte constata che nel testo la cui applicazione viene contestata si precisa chiaramente che può prendersi in considerazione solo l'esperienza professionale successiva al conseguimento del diploma di laurea. Di conseguenza, nessuna interpretazione può prevalere di fronte ad un testo così chiaro, soprattutto perché lo scopo di questo corrisponde effettivamente all'intenzione dell'autorità avente il potere di nomina, la quale dispone in materia di un ampio potere discrezionale. Perciò, questa condizione posta dal bando di concorso non può nemmeno essere considerata accessoria.

7 In secondo luogo, il Lipman invoca, a sostegno di questo mezzo, le disposizioni dell'art. 1, lett. d), dell'allegato III dello Statuto del personale, secondo cui il bando di concorso deve specificare «i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire», per dedurne che la condizione attinente all'esperienza professionale dovrebbe porsi in termini di relazione col posto da coprire e non in termini di collocazione nel tempo rispetto ad un diploma di laurea. Quest'argomento non può essere accolto. La summenzionata disposizione dello Statuto ha infatti il solo scopo di specificare quali sono le rubriche che qualsiasi bando di concorso deve contenere e non quello di disciplinare il contenuto esatto di ciascuna di queste rubriche. D'altronde, come la Corte ha già statuito nella sentenza 5 aprile 1979 (causa 117/78, *Orlandi/Commissione*, Racc. 1979, pag. 1613), l'art. 5 dello Statuto si propone di definire, in via generale, il livello minimo dei dipendenti del grado di cui trattasi secondo la natura delle funzioni cui i posti corrispondono e non riguarda le condizioni di assunzione. Queste sono disciplinate dalle disposizioni dell'art. 29 e dell'allegato III dello Statuto, e nulla osta a che, per taluni posti o per talune categorie di posti, nel bando di concorso vengano stabilite condizioni più severe di quelle minime risultanti dalla classificazione dei posti, indipendentemente dal fatto che si tratti di assegnare un determinato posto vacante o di costituire una riserva per provvedere ai posti di una certa categoria.

8 Da quanto precede risulta che questo primo mezzo va disatteso.

2. Sul mezzo basato sul misconoscimento dell'art 5, n. 3, dello Statuto del personale

9 L'art 5, n. 3, dello Statuto del personale dispone che «i funzionari appartenenti ad una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente ad identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera». A sostegno del mezzo relativo al misconoscimento di dette disposizioni, il Lipman assume, in primo luogo, che il bando di concorso interno COM/A/4/81, pubblicato nello stesso periodo del bando di cui è causa, non richiedeva che i candidati fossero titolari di un diploma di laurea, il che escludeva di conseguenza qualsiasi condizione relativa al periodo di acquisizione dell'esperienza professionale e, in secondo luogo, che altri candidati erano stati ammessi a partecipare agli esami del concorso COM/A/325, pur se in possesso di un'esperienza professionale che non era in relazione con il settore prescelto.

10 Questi due argomenti non possono essere accolti. Anzitutto, il Lipman non può utilmente richiamarsi alle condizioni d'ammissione ad un altro concorso della Commissione, organizzato secondo modalità diverse ed inteso ad uno scopo diverso, a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della commissione di concorso COM/A/325; inoltre, il secondo argomento dedotto a sostegno del mezzo in esame è comunque non pertinente giacché riguarda la natura dell'esperienza professionale e non la sua collocazione nel tempo rispetto al diploma di laurea.

11 Di conseguenza, e senza che sia necessario adottare il provvedimento istruttorio richiesto dal ricorrente e relativo alla seconda parte del mezzo in esame, questo deve senz'altro essere disatteso.

3. Sul mezzo basato sul misconoscimento del principio di parità

12 A sostegno di questo mezzo, il ricorrente deduce che dal raffronto della propria situazione con quella di altri candidati ammessi al concorso, benché in

possesso di un'esperienza professionale meno rilevante e pertinente della propria, risulta una situazione «artificiosa», «iniqua» e incompatibile col principio di parità.

13 Come la Corte ha ripetutamente affermato, non si ha violazione del principio di parità quando una norma determinata ed obiettiva si applica nello stesso modo a tutti i dipendenti o candidati che si trovano nella medesima situazione. Poiché nel caso di specie non risulta dagli atti del fascicolo — né è stato sostenuto — che candidati in possesso di un'esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma di laurea e di durata inferiore a due anni siano stati ammessi a concorrere, il suddetto mezzo dev'essere disatteso.

4. Sul mezzo basato sul misconoscimento del principio di proporzionalità

14 Il ricorrente sostiene che sussiste una manifesta sproporzione fra la natura della condizione posta dal bando di concorso e le conseguenze gravemente pregiudizievoli che ne risultano per lo svolgimento della sua carriera.

15 La Corte può solo constatare che, indipendentemente dai meriti del ricorrente, la condizione posta dal bando di concorso non era in alcun modo illegittima e la Commissione ne ha fatta un'esatta applicazione al caso del Lipman. Le conseguenze della decisione impugnata non possono quindi avere alcuna incidenza sulla legittimità di tale decisione e il principio di proporzionalità non può essere utilmente invocato nella fattispecie.

II — Sulla domanda intesa a far ingiungere alla Commissione di riaprire, per quanto riguarda il Lipman, il procedimento di concorso COM/A/325

16 La Corte non può, senza usurpare le prerogative dell'autorità amministrativa, ordinare l'apertura o la riapertura di un concorso. Pertanto, e in ogni caso, la suddetta domanda è irricevibile.

17 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso del Lipman va respinto.

Sulle spese

18 A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

19 Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Everling Mackenzie Stuart Galmot

Così pronunziato a Lussemburgo, il 28 aprile 1983.

Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione
U. Everling